

Individui, autorizzati, o non autorizzati, dovranno presentare nel termine d'un mese dalla pubblicazione del presente alla Cancellaria di questa Commissione le ricevute riportate, per esserne tratta copia; eccettuate quelle de' contamenti, o esbor- si fatti alla, così detta, *Camera Fiscale*, e ciò, per il Vicentino, da tutto il giorno 27. Aprile 1797., a tutto li 10. Febbraio 1798.; e per il Bassanese, dal giorno dell'incorporazione di quel Distretto al Vicentino, fino all'Epoca stessa.

Secondo. Tutti quelli come sopra, che avessero somministrati de' generi di Biade, Fieni, Vino, e simili, e che non ancora fossero stati soddisfatti, e neppure avessero ottenuto il solito Mandato per il pagamento, dovranno presentare nel termine stesso le ricevute di que' Magazzinieri, o altri, a' quali fosse stata fatta la consegna; e ciò pure per il suddetto corso di tempo.

Quantunque la Commissione debba lusingarsi, che trattandosi del comune interesse, non v'abbia ad essere alcuno, che manchi a quanto viene col presente ordinato, tuttociò si conosce in dovere di dichiarare, che li renitenti della prima classe potranno andar soggetti a nuovo pagamento, e quelli della seconda alla perdita de' loro crediti; per il che verranno da essa passate le opportune annotazioni tanto agl'incaricati
vol. 5. N. XX. V del.